

XII LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **332**

Seduta pomeridiana del 31 gennaio 2023

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Sandro BURLONE, segue Leopoldo PITALI.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 14.31

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 332ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 328 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, altresì, che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il consigliere Marsilio.  
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Discussione sulla proposta di legge nazionale**

“Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) in materia di enti locali” **(19)**

(Relatori di maggioranza: **DI BERT, TOSOLINI**)

(Relatori di minoranza: **BIDOLI, CAPOZZELLA, CENTIS, IACOP**)

Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione dei Relatori e dei singoli Gruppi.

Prendono, quindi, la parola i Relatori di maggioranza TOSOLINI e DI BERT e i Relatori di minoranza IACOP, CAPOZZELLA, BIDOLI e CENTIS, i quali illustrano le rispettive relazioni scritte.

In sede di discussione generale, prendono la parola, nell'ordine, i consiglieri BASSO (il quale, motivandone le ragioni, si dichiara favorevole al provvedimento), BOLZONELLO, HONSELL (il quale preannuncia invece il suo voto contrario al provvedimento), RUSSO e SHAURLI (i quali esprimono le proprie contrarietà al provvedimento), MORETUZZO (il quale intervenendo prima in *lingua italiana* e successivamente in *lingua friulana* manifesta contrarietà), MORETTI (contrario), PICCIN (la quale, a nome del proprio Gruppo, si dice favorevole al provvedimento) e BORDIN (favorevole al provvedimento), e da ultimo l'assessore ROBERTI (il quale risponde alle numerose sollecitazioni emerse nel dibattito).

Intervengono per le rispettive repliche, nell'ordine, i Relatori di minoranza CENTIS, BIDOLI, CAPOZZELLA e IACOP ed i Relatori di maggioranza DI BERT e TOSOLINI.

Si passa quindi all'esame dell'articolato.

Gli articoli 1 e 2, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati all'unanimità.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 2 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (2 bis.1)

“Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<Art. 2 bis

*(Modifica all'articolo 13 della legge costituzionale 1/1963)*

*1. Il secondo comma dell'articolo 13 della legge costituzionale 1/1963 è sostituito dal seguente:  
<<Il Consiglio regionale è composto da quarantanove consiglieri>>.”*

L'assessore ROBERTI illustra l'emendamento 2 bis.1.

In sede di discussione, intervengono il Relatore di minoranza IACOP (il quale chiede precisazioni in merito al numero 49 di consiglieri componenti l'Assemblea regionale) e l'assessore ROBERTI (il quale, tra l'altro, precisa che considerati i dati variabili del censimento permanente, si intende in tal modo stabilire con certezza il numero dei consiglieri eletti).

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza CENTIS, BIDOLI, CAPOZZELLA e IACOP (i quali si dichiarano tutti contrari all'emendamento 2 bis.1) ed i Relatori di maggioranza DI BERT, TOSOLINI e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI, i quali si dichiarano tutti favorevoli all'emendamento.

L'emendamento 2 bis.1, istitutivo dell'articolo 2 bis, posto in votazione, viene approvato.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

A questo punto, il PRESIDENTE, ai sensi dell'articolo 131, comma 4 del Regolamento interno del Consiglio regionale, comunica che è stato presentato il seguente Ordine del giorno riportante la relazione illustrativa al progetto di legge nazionale n.19.

*ORDINE DEL GIORNO N. 1*

*TOSOLINI, DI BERT*

*“Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,*

*considerato che nella seduta odierna si è svolto l'esame del Progetto di legge costituzionale n. 19, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto, recante “Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) in materia di enti locali”;*

*considerato che gli articoli del Progetto di legge costituzionale n. 19 sono stati approvati a maggioranza dal Consiglio e pertanto, in caso di voto finale positivo, il testo dovrà essere trasmesso alle Camere per il seguito dell'esame parlamentare, secondo la procedura prevista dall'articolo 63 dello Statuto;*

*visto l'articolo 131, comma 4, del regolamento interno, secondo cui i progetti di modificazione dello Statuto speciale, approvati dal Consiglio, devono essere corredati di una relazione illustrativa del progetto stesso, approvata dal Consiglio, prima della votazione finale con apposito ordine del giorno;*

*approva la seguente*

#### *RELAZIONE ILLUSTRATIVA*

*al Progetto di legge costituzionale recante:*

*“Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1(Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) in materia di enti locali” d’iniziativa del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia*

*La crisi economico – finanziaria che ha colpito il nostro paese negli ultimi decenni ha fatto sì che l'ente intermedio sia stato posto sotto attacco e ritenuto dai più ente “inutile” o comunque anello debole del sistema istituzionale delle autonomie territoriali; si è trattato dunque di un'onda emozionale e mediatica che ha scaricato sull'ente intermedio le indubbie inefficienze del sistema dei pubblici poteri.*

Tale impostazione ha portato, a livello statale, allo svuotamento delle funzioni provinciali e alla trasformazione delle province in enti di secondo grado, in vista di una loro abolizione a livello costituzionale, che però non è mai avvenuta.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia, con la legge costituzionale 1/2016, si è deciso di sopprimere le Province cancellandole dallo statuto di autonomia e, sostanzialmente, regionalizzando tutte le funzioni dalle stesse esercitate; ciò senza considerare che vi sono alcune funzioni che non possono non essere allocate ad un livello intermedio e che le Province fanno parte della storia istituzionale della Regione, non solo quali enti di decentramento amministrativo statale ma anche come enti dotati di autonomia politica e quindi in grado di esprimere un indirizzo politico per la comunità territoriale di riferimento.

Tanto premesso, si ritiene che la revisione del sistema istituzionale dei pubblici poteri locali, in modo da fondarlo nuovamente su tre livelli di governo politico (Regione, Enti di area vasta e Comuni), espressione della sovranità popolare, costituisca una scelta ineludibile, atteso che, come avvenuto a livello statale, anche nella Regione Friuli Venezia Giulia è palese la necessità di mantenere un livello di decentramento delle funzioni territoriali, al fine di attuare un sistema coordinato delle politiche regionali (ma anche nazionali), creando delle articolazioni sub-regionali di dette politiche pubbliche per tutte quelle funzioni che devono necessariamente svilupparsi su più livelli di governo.

Tale obiettivo potrà dunque essere raggiunto mediante l'istituzione di adeguati enti di area vasta dotati di autonomia politica, con organi eletti direttamente dai cittadini, intermedi tra la Regione e i Comuni, ponendo in capo ad essi la titolarità delle funzioni di area vasta già svolte dalle sopresse Province e attualmente poste in capo alla Regione, che le esercita tramite gli Enti di decentramento regionale (EDR), e tutte le altre funzioni che sulla base di appropriate analisi economico-giuridiche si riterrà necessario allocare in detto livello intermedio.

A tal fine si rende pertanto necessario in primo luogo modificare lo statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia, in modo da reintrodurvi la previsione di enti di area vasta con organi a elezione diretta e titolari di funzioni amministrative proprie.

Ciò significa riconoscere in sede statutaria ai nuovi enti di area vasta un ruolo di interlocutori politici paritari con gli altri livelli istituzionali ed un preciso spazio nella disciplina e allocazione delle funzioni amministrative.

L'effettiva attuazione di tale previsione statutaria viene affidata alla legge regionale, che dovrà disciplinare le circoscrizioni dei nuovi enti, le funzioni da essi esercitate nonché la forma di governo e le modalità di elezione degli organi; tale disciplina potrà anche essere diversificata in ragione delle caratteristiche dell'area vasta su cui il nuovo ente andrà ad insediarsi.

In tale contesto, si ritiene opportuno ricordare che lo statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, riconosce ad essa peculiari modalità di esercizio dell'autonomia.

In particolare, con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (art. 5, comma 1), alla Regione Friuli Venezia Giulia è stata attribuita la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (articolo 4, primo comma, numero 1-bis dello statuto).

L'ambito di tale riforma di rango costituzionale è stato definito dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Inoltre la presente proposta di legge costituzionale reintroduce nello statuto speciale un numero fisso di consiglieri in luogo di quanto attualmente previsto, laddove il numero dei consiglieri regionali viene parametrato alla popolazione residente sul territorio regionale. Atteso che tale disposizione comporta come conseguenza il rischio di costante variazione del numero dei consiglieri regionali, anche alla luce del

*progressivo calo demografico, con la presente modifica si intende reintrodurre un numero fisso di consiglieri regionali, analogamente alla previsione contenuta nelle leggi di altre Regioni.*

*La presente riforma dello Statuto regionale costituisce altresì l'occasione per espungere dal medesimo alcune norme implicitamente abrogate in attuazione della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione.*

*Riassumendo, gli obiettivi strategici e politici del presente disegno di legge costituzionale si possono così sintetizzare:*

*1) razionalizzazione dei livelli di governo locale mediante l'istituzione di enti di area vasta con organi eletti dai cittadini, la cui disciplina, in attuazione della potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 4, primo comma, numero 1-bis dello statuto di autonomia, è demandata alla legge regionale;*

*2) costruzione delle fondamenta per una riforma che tenga conto, nella configurazione dei nuovi enti di area vasta, delle peculiarità economiche, culturali, sociali, linguistiche e geografiche dei diversi contesti territoriali;*

*3) istituzione di un sistema coordinato ed efficiente delle politiche pubbliche, valorizzando il livello di governo intermedio;*

*4) determinazione di un numero fisso di consiglieri regionali;*

*5) abrogazione di alcune disposizioni superate in virtù della clausola di maggior favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 (articolo 5, primo comma, numero 4 e articoli 29, 30 e 60).*

*Per il raggiungimento di tali obiettivi, viene introdotto nuovamente nel testo dello statuto speciale il riferimento agli enti di area vasta a fianco dei Comuni quali pilastri dell'ordinamento locale. In particolare, nucleo essenziale della riforma è la modifica all'articolo 59 dello statuto speciale il quale, riprendendo l'impostazione dell'articolo 114 Cost., sancisce ora al comma 1 che nella Regione Friuli Venezia Giulia l'ordinamento degli enti locali si fonda sui Comuni, anche nella forma di città metropolitane, e sugli enti di area vasta, quali enti locali autonomi obbligatori della Regione, dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo statuto stesso (articoli 7, primo comma; 11, primo comma; 54, primo comma e 59, comma 1).*

*La proposta di legge costituzionale è stata approvata a maggioranza, senza modifiche, dalla V Commissione permanente nella seduta del 24 gennaio 2023.*

*Il Consiglio regionale, nella seduta pomeridiana n. 332 del 31 gennaio 2023, ha approvato a maggioranza la proposta di legge costituzionale.*

*Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia confida che il Parlamento accolga la sua proposta; auspica perciò lo svolgimento del percorso parlamentare della proposta di legge costituzionale di sua iniziativa, in modo che essa possa diventare legge costituzionale e trovare presto applicazione.*

*Poiché la proposta di legge costituzionale non comporta oneri finanziari, la medesima non è corredata di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 196/2009."*

Il Relatore di maggioranza TOSOLINI procede alla lettura della suddetta relazione.

Il PRESIDENTE, quindi, pone in votazione l'Ordine del giorno n.1, che viene approvato.

Prende, quindi, la parola, per dichiarazione di voto, il solo consigliere HONSELL (il quale, motivandone le ragioni, annuncia il voto contrario del proprio gruppo).

Il PRESIDENTE, nel comunicare all'Aula che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 2, sono espunte le parole finali "in materia di enti locali" dai Titoli dell'Ordine del giorno e del Progetto di legge

nazionale, pone, quindi, in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il progetto di legge nazionale n. 19 “Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)”, che viene approvato (*votazione n. 2009: favorevoli 24, contrari 15*).

Si passa, quindi, **al punto n. 2 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Discussione sul disegno di legge**

“Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” **(189)**

(Relatore di maggioranza: **BERNARDIS**)

Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione del Relatore e dei singoli Gruppi.

Il Relatore di maggioranza BERNARDIS illustra la propria relazione scritta.

Nella successiva discussione generale interviene il solo Presidente FEDRIGA, il quale, nell’esprimere la propria soddisfazione, informa l’Aula che, dopo lungo periodo, si è finalmente riusciti nell’intento di riconoscere ed istituzionalizzare la Conferenza, di concerto con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Si passa quindi all’esame dell’articolato.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, singolarmente e nell’ordine, vengono approvati tutti all’unanimità.

Non essendoci dichiarazioni di voto, Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 189 “Ratifica dell’intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, che viene approvato all’unanimità (*votazione n. 2015: favorevoli 40*).

Si passa, quindi, **al punto n. 3 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Discussione sulla proposta di legge**

“Norme speciali per la città di Trieste e l’area Giuliana” **(146)**

(Relatore ex art. 102, c.3 del Reg.int: **RUSSO**)

Il PRESIDENTE comunica i tempi a disposizione del Relatore e dei singoli Gruppi.

Il consigliere RUSSO, in qualità di primo firmatario, illustra la propria relazione scritta.

In sede di discussione generale intervengono, nell’ordine, i consiglieri IACOP (il quale invita a una riflessione sulle aree vaste), ZALUKAR (il quale chiede all’Aula perché non si dovrebbe approvare una norma che porterebbe solo vantaggi a favore di Trieste), HONSELL (il quale invita a riflettere sulle prospettive vantaggiose che si presenterebbero non solo per il capoluogo giuliano ma, potenzialmente ed in futuro, anche ad altre realtà della nostra regione), MORETTI (il quale si unisce convintamente agli interventi testé uditi), GIACOMELLI (il quale, nel proporre un breve excursus storico sull’autonomia della Regione, ricorda come una città metropolitana non possa mai coincidere con i confini territoriali

di un Comune) e, da ultimo, l'assessore ROBERTI (il quale, tra l'altro, condivide quanto appena espresso dal consigliere Giacomelli).

Dopo la replica del Relatore RUSSO, si passa all'esame dell'articolato.

All'articolo 1 è stato presentato il seguente emendamento:

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento soppressivo (1.1)*

*"L'art. 1 è soppresso"*

*L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale*

L'assessore ROBERTI dà per illustrato tale emendamento.

A questo punto, il PRESIDENTE informa che, in termini regolamentari, verrà posto in votazione il mantenimento dell'articolo 1.

Il mantenimento dell'articolo 1, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 2 è stato presentato il seguente emendamento:

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento soppressivo (2.1)*

*"L'art. 2 è soppresso"*

*L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale*

L'assessore ROBERTI dà per illustrato tale emendamento.

A questo punto, il PRESIDENTE informa che, in termini regolamentari, verrà posto in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

Il mantenimento dell'articolo 2, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 3 è stato presentato il seguente emendamento:

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento soppressivo (3.1)*

*"L'art. 3 è soppresso"*

*L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale*

Il PRESIDENTE comunica che l'articolo 3 deve considerarsi decaduto.

All'articolo 4 è stato presentato il seguente emendamento:

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento modificativo (4.1)*

*"All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:*

A) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<Nel territorio dei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste può essere costituita, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 21/2019, la comunità Giuliana per l'esercizio di funzioni comunali da individuarsi ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. b) della legge medesima>>;

B) Il comma 2 è soppresso.”

*L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale*

L'assessore ROBERTI illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola per le repliche, il Relatore RUSSO (il quale esprime parere contrario all'emendamento 4.1) e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale esprime parere favorevole).

L'emendamento 4.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 4 posto in votazione, nel testo così emendato, è approvato.

All'articolo 5 è stato presentato il seguente emendamento:

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento soppressivo (5.1)*

*“L'art. 5 è soppresso”*

*L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale*

A questo punto il PRESIDENTE informa che l'articolo 5 decade.

Prendono, quindi, la parola, per dichiarazione di voto, i consiglieri MORETTI (il quale, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.1 della Giunta, motivandone le ragioni, annuncia il voto contrario del proprio gruppo) e BOLZONELLO (il quale, dissentendo convintamente sul metodo fin qui adottato, annuncia di non voler partecipare alla votazione della proposta di legge, così come appena emendata).

L'assessore ROBERTI, chiesta e ottenuta la parola chiede, motivandone le ragioni, il ritiro della proposta di legge n. 146.

A questo punto, Il Relatore RUSSO, nel replicare all'assessore Roberti e rivolgendosi in maniera interlocutoria al Presidente, propone invece lo stralcio dell'articolo 4 per sottoporlo alla discussione della competente Commissione consiliare.

Interviene il consigliere IACOP, il quale chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, al fine di riconsiderare il provvedimento nel suo complesso, avanza una richiesta di sospensione del dibattito sulla proposta di legge in esame.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la proposta formulata dal consigliere Iacop e poiché nessuno solleva obiezioni, pone in votazione la richiesta di sospensione del dibattito sulla PDL n. 146, “Norme speciali

per la città di Trieste e l'area Giuliana" che viene approvata (votazione n. 2020: favorevoli 35, contrario 1).

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, comunica che il Consiglio è convocato per domani, 1° febbraio, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 328, del 15 dicembre 2022, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 18.28.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE